



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Codice ISTAT 109008

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **3**

Del. **10/02/2011**

Oggetto:

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009 N. 22 "PIANO CASA". ADEGUAMENTI OPERATIVI.

L'anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 21:30 nella Sala del Consiglio del Comune di Grottazzolina convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	AMBROGI MARIANO	Presente
2) CONS. COMUNALE	ANDREOLI GIULIANO	Presente
3) CONS. COMUNALE	TRAINI TIZIANO	Presente
4) CONS. COMUNALE	PRIORI PATRIZIO	Presente
5) CONS. COMUNALE	CINTIO MARIA TIZIANA	Presente
6) CONS. COMUNALE	CRUCIANI ELISEO	Presente
7) CONS. COMUNALE	VALLASCIANI MIRKO	Presente
8) CONS. COMUNALE	CONTI MARCO	Presente
9) CONS. COMUNALE	SANDRONI DEMETRIO	Presente
10) CONS. COMUNALE	MANCINI ROBERTO	Presente
11) CONS. COMUNALE	SCIBE' MARGHERITA	Assente
12) CONS. COMUNALE	CICCARE' GIUSEPPE	Presente
13) CONS. COMUNALE	CAPPONI BENEDETTO	Presente
14) CONS. COMUNALE	BONIFAZI TONINO	Presente
15) CONS. COMUNALE	FIACCONI GIORGIO	Presente
16) CONS. COMUNALE	ANGELINI LUCREZIA	Presente
17) CONS. COMUNALE	VALERIANI MARCO	Presente

Assegnati: **17** In carica: **17** Presenti: **16** Assenti: **1**

Presiede il Sindaco AMBROGI MARIANO

Assiste il Segretario Comunale TRIA ANGELA BERNARDETTA

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- La Regione Marche ha approvato la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22, avente ad oggetto *"Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile"*
- La norma è stata emanata con l'obiettivo di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell'attività edilizia diretta all'ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell'efficienza energetica.
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 26/11/2009, il Comune di Grottazzolina dava attuazione alla Legge Regionale sopra richiamata, limitandone in alcuni casi l'applicabilità e precisando le modalità attuative della medesima legge, ai sensi dell'art. 9;
- Allo scopo di dare maggiore impulso alla della L.R. 22/2009, risultata di difficile attuazione a causa di alcune problematiche interpretative e di coordinamento con altre normative vigenti in materia, con Legge Regionale 21 dicembre 2010 n. 19 sono state apportate alcune modifiche alla legge regionale 8 ottobre 209 n. 22, prorogando inoltre i termini di applicabilità della stessa al 30 giugno 2012;

Visto l'art. 9 L.R. 22/2009, come modificato dalla L.R. 19/2010 che testualmente recita: *"I Comuni, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono limitarne l'applicabilità in relazione a determinati immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche motivazioni dovute alla saturazione edificatoria delle aree o ad altre preminenti valutazioni di carattere urbanistico o paesaggistico o ambientale"*;

Visto che il comma 1. dell'art. 10 della suddetta L. R. n. 19/2010, stabilisce che i Comuni debbano adeguare gli atti adottati ai sensi dell'art. 9 della precedente legge n. 22/2009, limitatamente alle disposizioni previste nella stessa legge n. 19/2010, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data della sua entrata in vigore e quindi entro il 14/02/2011;

Considerato, pertanto, che è intendimento dell'Amministrazione Comunale, analogamente a quanto effettuato con la precedente deliberazione n. 52/2009, apportare alcune integrazioni e modifiche nei limiti consentiti dalla nuova legge regionale n. 19/2010, al fine di rendere maggiormente flessibile e dinamica l'attuazione degli interventi edilizi, mediante l'assunzione del presente ulteriore atto consiliare;

Visto il vigente P.R.G., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°92 del 27/09/2003 e successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n°11 in data 29/03/2007, che agli art. 71 e 72 individua le case rurali ed i manufatti extraurbani di particolare di pregio, quali edifici meritevoli di particolare tutela;

Visto la vigente variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvata con Consiglio Comunale n° 24 del 29/07/2010;



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Ritenuto di apportare le seguenti integrazioni alla legge 19/10, in aggiunta a quanto già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 in data 26/11/2009:

- **Art. 1 bis, comma 3:** di non consentire la realizzazione di abbaini in caso di recupero di sottotetti nelle zone A, al fine di non creare interventi dissonanti con il contesto architettonico. La realizzazione di lucernai e l'apertura di nuove finestre nella misura necessaria a reperire la superficie minima di aeroilluminazione, dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione Consiliare Consultiva in materia di Urbanistica e Centro Storico;
- **Art. 2, comma 1:** di estendere la possibilità di traslare l'edificio ricostruito entro un raggio di ml. 100 dall'area di sedime di quello preesistente, anche nel caso di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;
- **Art. 4, comma 2 bis:** di fissare in ml. 5, la distanza minima degli edifici dai confini di proprietà nelle zone agricole, fatte salve le distanze dagli allevamenti di tipo industriale imposte dalla Legge Regionale 13/90, ed i limiti inderogabili previsti dal D.M. 1444/68;
- **Art. 5, comma 5 bis:** di precisare che in caso di edifici per i quali non siano presenti precedenti atti autorizzativi, per destinazione legittimata si debba intendere quella risultante dalla situazione catastale;

Ritenuto inoltre necessario apportare alla deliberazione del Consiglio comunale n° 52 le seguenti precisazioni:

Art. 7, lettera a) relativamente alla monetizzazione delle aree a standard, fermo restando quanto stabilito al punto 7, lettera a) del dispositivo, in assenza di una tariffa specifica ai fini ICI per le zone agricole, (in quanto non dovuta), si assume come valore di riferimento quello del Verde Privato per interventi di ampliamento di cui all'art. 1 della legge regionale e quello delle Zone B2, per interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2 della legge regionale, secondo le tariffe in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo;

Ritenuto inoltre opportuno precisare che per quanto non espressamente indicato e in caso di incongruenze o imprecisioni prevale quanto indicato nella presente deliberazione, rispetto a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 in data 26/11/2009;

Preso atto del parere della Commissione Consiliare Consultiva in materia di Urbanistica e Centro Storico, in data 03/02/2011, di seguito riportato:

“La commissione ritiene di apportare alla proposta di deliberazione dell'Ufficio Urbanistica le seguenti integrazioni:

- **Art. 1 bis, comma 3:** La stessa interpretazione dovrà essere applicata anche agli edifici presenti all'interno dei Borghi di struttura storica così come individuati nelle “Linee Guida per la salvaguardia dell'edilizia tradizionale del centro storico e dei borghi e delle case rurali nel Comune di Grottazzolina” approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 in data 21/04/2009 ed agli edifici colonici individuati dal censimento del vigente P.R.G. all'art. 71 delle NTA con la lettera B);
- **Art. 5, comma 5 bis:** alla data di entrata in vigore della L.R. 19/2010.

Ritenuto di uniformarsi al sopra indicato della Commissione Consiliare Consultiva in



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

materia di Urbanistica e Centro Storico;

Ritenuto, di procedere, in adempimento all'art. 9, comma 1, della L. R. 19/2010, alla individuazione dei casi di esclusione dall'applicazione della Legge ed alla individuazione dei parametri lasciati alla discrezionalità del Comune, rimanendo comunque nelle linee programmatiche già fornite con gli strumenti urbanistici vigenti;

Viste:

- la Legge 17 agosto 1942, n.1150 – Legge urbanistica modificata ed integrata con leggi 6 agosto 1967, n.765, 19 novembre 1968, n.1187, 1 giugno 1971, n.291 e 22 ottobre 1971, n.865;
- la Legge Regionale 5 agosto 1992, n.34 – Legge urbanistica regionale modificata ed integrata;
- la Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22;
- la Legge Regionale 21 dicembre 2010 n. 19;
- la Legge Regionale 8 marzo 1990, n. 13;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1870 del 16.11.2009, con la quale è stato approvato il Protocollo ITACA –Marche Sintetico, per la valutazione energetico ambientale degli edifici da applicare in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al 35% ai sensi della predetta L.R. 22/2009;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1991 del 23/11/2009 avente ad oggetto : “ Atto di indirizzo concernente: interpretazione e applicazione della L.R. 19/2010;

Visto il preventivo parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica - Urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, atteso che il presente atto non comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata;

Con votazione palese, espressa e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente risultato:

- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 16
- Componenti l'organo consiliare votanti: n. 16
- Voti favorevoli: n. 16

DELIBERA

- 1) di dichiarare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione dell'adozione del presente dispositivo;
- 2) di fornire le seguenti linee interpretative alla Legge Regionale n.22/2009, come modifica dalla Legge Regionale 19/2010, in adempimento a quanto previsto dall'art. 9 della medesima legge ed in aggiunta a quanto già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 in data 26/11/2009 e facendo proprie le indicazioni fornite dalla Commissione Consiliare Consultiva in data 03/02/2011:
 - **Art. 1 bis, comma 3:** al fine di non creare interventi dissonanti con il contesto architettonico in caso di recupero di sottotetti nelle zone A non è consentita la realizzazione di abbaini. La realizzazione di lucernai e l'apertura di nuove finestre nella misura strettamente necessaria a reperire la superficie minima di



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

aeroilluminazione, dovrà essere sottoposta all'esame della Commissione Consiliare Consultiva in materia di Urbanistica e Centro Storico. La stessa interpretazione linea dovrà essere applicata anche agli edifici presenti all'interno dei Borghi di struttura storica così come individuati nelle "Linee Guida per la salvaguardia dell'edilizia tradizionale del centro storico e dei borghi e delle case rurali nel Comune di Grottazzolina" approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 in data 21/04/2009 ed agli edifici colonici individuati dal censimento del vigente P.R.G. all'art. 71 delle NTA con la lettera B);

- **Art. 2, comma 1:** la possibilità di traslare l'edificio ricostruito entro un raggio di ml. 100 dall'area di sedime di quello preesistente, è consentita anche nel caso di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;
 - **Art. 4, comma 2 bis:** nelle zone agricole la distanza minima degli edifici dai confini di proprietà viene fissata in ml. 5, fatte salve le distanze dagli allevamenti di tipo industriale imposte dalla Legge Regionale 13/90, ed i limiti inderogabili previsti dal D.M. 1444/68;
 - **Art. 5, comma 5 bis:** in caso di edifici per i quali non siano presenti precedenti atti autorizzativi, per destinazione legittimata si deve intendere quella risultante dalla situazione catastale alla data di entrata in vigore della L.R. 19/2010.
- 3) di apportare alla deliberazione del Consiglio comunale n° 52 le seguenti precisazioni - Art. 7, lettera a) relativamente alla monetizzazione delle aree a standard, fermo restando quanto stabilito al punto 7, lettera a) del dispositivo, in assenza di una tariffa specifica ai fini ICI per le zone agricole, (in quanto non dovuta), si assume come valore di riferimento quello del Verde Privato, per interventi di ampliamento di cui all'art. 1 della legge regionale e quello delle Zone B2, per interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'art. 2, della legge Regionale 22/2009 e succ, secondo le tariffe in vigore al momento del rilascio del titolo abilitativo;
- 4) di precisare che per quanto non espressamente indicato e in caso di incongruenze o imprecisioni prevale quanto indicato nella presente deliberazione, rispetto a quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 in data 26/11/2009;
- 5) di dare mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica per la completa attuazione del presente provvedimento.

Inoltre il Consiglio Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, considerate le esigenze di contrastare la crisi economica attraverso azioni efficaci in termini di garantire occupazione e sviluppo dell'economia locale, con successiva e separata votazione palese, espressa nei modi e nelle forme di legge e verificata per alzata di mano, la quale presenta il seguente risultato:

- Componenti l'organo consiliare presenti: n. 16
 - Componenti l'organo consiliare votanti: n. 16
- Voti favorevoli: n. 16

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267.



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)



Comune di Grottazzolina

(Provincia di Fermo)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to Ambrogio Mariano

Il Segretario Comunale
f.to Tria Angela Bernardetta

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 16-02-2011

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Pallottini Ivana

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- (X) che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 10-02-2011 in quanto dichiarata tale ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, li 16-02-2011

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Pallottini Ivana

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- () è diventata esecutiva il giorno ----- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. L.vo 267/2000;
- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. L.vo 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal 16-02-2011 al 03-03-2011 e che contro di essa non sono stati presentati reclami e/o opposizioni.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile Area Amministrativa
f.to Pallottini Ivana

E' copia conforme all'originale, completa degli allegati, composta da n. 8 pagine compresa la presente da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16-02-2011

Il Responsabile Area Amministrativa
Pallottini Ivana